

Professione

## Accorpamenti professionali: le regole per gli Agrotecnici



Importanti novità per la **semplificazione del quadro complessivo delle professioni** arrivano dall'emendamento del Governo al decreto legge n. 1/2012 sulle "liberalizzazioni", che prevede la **possibilità di accorpamenti fra categorie professionali "che svolgono attività simili"**.

Per quanto riguarda l'**Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati**, l'unico accorpamento ritenuto possibile è **su base verticale**, fra gli Albi dello stesso settore e che svolgono attività simili. Ad esempio, sono esclusi accorpamenti "orizzontali" come quelle perseguite da Geometri, Periti agrari ed industriali insieme. Per gli Agrotecnici si tratterà di sondare la disponibilità dei **Dottori Agronomi e Forestali, dei Periti agrari e eventualmente Tecnologi** alimentari a valutare la creazione di un **super-Albo professionale del settore agrario, alimentare ed ambientale**. Gli accorpamenti devono seguire delle **regole ineludibili**, al di fuori delle quali si violerebbe la ratio del provvedimento, perché non si tratterebbe più di fusione o unificazione, ma dell'istituzione di nuove professioni, con nuove competenze, nuovi ordinamenti e nuovi titoli di accesso.

Il primo principio che regola l'emendamento è che **gli accorpamenti non devono consentire modifiche nella denominazione degli Ordini e Collegi accorpati**, tale da trasformarne in modo fittizio l'origine o confonderla con denominazioni professionali precedenti. Le denominazioni degli Albi che si unificano, con i relativi titoli professionali devono essere identiche o comunque coerenti con le denominazioni di provenienza. **Soggetti privi di titolo di laurea non potranno adottare denominazioni o titoli** già normalmente riservati alle categorie professionali composte interamente da soggetti laureati.

**Le competenze delle professioni che si accorpano, inoltre, devono rimanere identiche** a quelle per loro già fissate dalla legge. L'unificazione non può e non deve fornire l'occasione per attribuirsi nuove competenze, non sorrette da adeguati percorsi formativi.

**I titoli** che attualmente danno accesso alle professioni accorpate **non possono essere modificati**.

Soprattutto, non devono essere istituite nuove riserve nei titoli di accesso, modificando le attuali norme (ed in particolare il DPR n. 328/2001) che consentono ai laureati di primo livello di una determinata Classe di laurea la possibilità di iscriversi in più Albi, così attribuendo loro una facoltà di libera scelta, che pone il sistema professionale in concorrenza.

Di conseguenza, **non è ammissibile l'abolizione delle "Sezioni B"**, riservate a determinate categorie di laureati, negli Albi che le prevedono, né tantomeno la modifica in negativo dei titoli di studio che attualmente consentono di accedere volontariamente a determinate professioni, per obbligare gli interessati ad iscriversi esclusivamente ad altre, alle quali già oggi potrebbero accedere ma che invece disertano per libera scelta.

Nello specifico **attualmente all'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati possono accedere ben otto distinte Classi di laurea**. La prima è la L-2 Biotecnologie (ex-Classe 1),

seguita dalla L-7 Ingegneria civile e ambientale (ex-Classe 8), dalla L-21 Urbanistica e Scienze della pianificazione territoriale e ambientale (ex-Classe 7) e dalla L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale (ex-Classe 17). Consentono di accedere all'Albo degli Agrotecnici la L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali (ex-Classe 25, ora sdoppiata), la L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari (ex-Classe 25, ora sdoppiata), la L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (ex-Classe 27) e, infine, la L-38 Scienze zootecniche e delle produzioni animali (ex-Classe 40). **Il Collegio Nazionale di categoria non accetterà che questo accesso venga limitato o proibito in favore di altri Albi attualmente disertati dai giovani laureati, per loro libera scelta.**

CC.